CC BY NC SA

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEGLI ENTI FILANTROPICI ISCRITTI AL RUNTS*

Guida completa e analisi di dettaglio

Sezione I - Il quadro normativo e il RUNTS come criterio di ammissibilità

1.1 Introduzione: la riforma del Terzo Settore e il D. Lgs. 117/2017

Il quadro normativo di riferimento per le agevolazioni fiscali sulle donazioni agli Enti del Terzo Settore (ETS) è stato significativamente ridefinito dal Codice del Terzo Settore (CTS), approvato con il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.[1] Questa riforma ha avuto l'obiettivo di riorganizzare e dare dignità giuridica e fiscale a un universo di realtà non profit, introducendo un regime unitario e più vantaggioso per incentivare il sostegno economico da parte di persone fisiche e aziende.[3] Il cuore di questo sistema di incentivi è contenuto nell'articolo 83 del CTS, il quale disciplina in modo organico sia le detrazioni sia le deduzioni applicabili alle erogazioni liberali.[2] Le donazioni, definite come erogazioni liberali in denaro o in natura, rappresentano uno strumento di fondamentale importanza per il finanziamento

(*) A cura di Vito Umberto Vavalli, Dottore Commercialista, Aderente BarterFly e membro del Comitato di Indirizzo, Coordinatore del Comitato Scientifico.

delle attività di interesse generale svolte dagli ETS e, per questo, sono state oggetto di un trattamento di favore da parte del legislatore.

1.2 L'importanza cruciale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Un elemento cardine della riforma e condizione imprescindibile per l'accesso ai benefici fiscali è l'iscrizione dell'Ente destinatario nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).[1] Il RUNTS, divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, rappresenta l'unica anagrafe pubblica degli ETS e ha assorbito i precedenti registri dedicati a specifici tipi di enti, come le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS)[7], prima gestiti a livello regionale con differenze di trattamento e criteri di ammissibilità che differivano, anche significativamente, determinando ingiustificate disparità di trattamento in presenza di eguali fattispecie.
Questo passaggio ha una considerevole implicazione pratica per il donatore. Prima della riforma, il donatore doveva verificare l'iscrizione dell'ente in registri settoriali (es. ONLUS, ODV, APS); una procedura frammentata e a tratti complessa. La transizione al RUNTS centralizza e semplifica questa verifica. Non è più sufficiente che un ente sia una "ONLUS" o una "ODV" nel nome, ma è l'iscrizione al RUNTS a confermare la sua qualifica di ETS e, di conseguenza, la legittimità per ricevere erogazioni fiscalmente agevolate. L'anagrafe delle ONLUS, infatti, è destinata a essere abrogata con la completa entrata a regime del nuovo sistema.[3] Per il donatore, la verifica cruciale non è più lo status storico, bensì la posizione anagrafica di iscrizione al RUNTS. Questo sposta la due diligence del donatore da un'analisi della qualifica storica dell'Ente a una semplice e unica verifica del suo stato di registrazione, rendendo il processo più trasparente e privo di incertezze.

1.3 La figura dell'Ente Filantropico: definizione e finalità

Gli Enti filantropici costituiscono una particolare tipologia di ETS, la cui missione principale, come definita dal Codice del Terzo Settore, consiste nell'erogazione di denaro, beni o servizi, inclusi investimenti, a sostegno di categorie svantaggiate o di altre attività di interesse generale.[8] Il loro regime fiscale, pur presentando specificità interne legate alla loro natura, li rende pienamente idonei a ricevere erogazioni liberali che beneficiano delle medesime agevolazioni previste dall'articolo 83 del CTS per gli altri ETS non commerciali.[8] Di conseguenza, una donazione a un Ente filantropico iscritto al RUNTS garantisce i benefici fiscali illustrati nelle sezioni successive.

Sezione II - Detrazione e deduzione: i meccanismi di riduzione dell'imposta

Il donatore ha la possibilità di scegliere tra due diversi meccanismi fiscali per usufruire del beneficio derivante dalla donazione, che sono la detrazione o la deduzione.[1] Sebbene entrambi riducano il carico fiscale complessivo, operano su livelli differenti del calcolo delle imposte e la scelta tra i due non è neutrale e risponde a una precisa logica di convenienza fiscale, pienamente legittimata dalle norme.

2.1 Analisi concettuale della detrazione fiscale

La detrazione fiscale agisce riducendo direttamente l'imposta lorda che il contribuente è tenuto a versare.[1] L'imposta lorda è il risultato del calcolo delle aliquote fiscali applicate sul reddito imponibile. L'importo della donazione, moltiplicato per una specifica percentuale, si traduce in uno "sconto" diretto sull'imposta finale.[1] Per esempio, una donazione di 1.000 euro a un ETS non-ODV, con una detrazione del 30%, ridurrà le imposte da pagare di 300 euro, a prescindere dal reddito complessivo del donatore (fino al limite di capienza dell'imposta lorda).[1] Se il contribuente possiede redditi assoggettabili ad aliquote maggiori, potrà scegliere di portare in deduzione della base imponibile l'importo della donazione e beneficare così di un maggior vantaggio.

2.2 Analisi concettuale della deduzione fiscale

La deduzione fiscale, al contrario, non agisce direttamente sull'imposta, ma riduce la base imponibile, ovvero il reddito complessivo dichiarato dal donatore, prima che su di esso vengano calcolate le imposte.[1] Un'azienda con un utile imponibile di 100.000 euro che effettua una donazione di 10.000 euro (10% del reddito) potrà dedurre l'intera somma, portando il suo reddito imponibile a 90.000 euro.[1] Il beneficio fiscale effettivo si ottiene quindi applicando le aliquote fiscali sulla base imponibile ridotta, con una conseguente diminuzione dell'imposta finale.[1]

2.3 La scelta: detrazione o deduzione? Analisi di convenienza

Le due opzioni sono alternative e non possono essere cumulate per la stessa donazione.[11] La scelta di quale applicare dipende dalla situazione fiscale del donatore, in particolare dal suo reddito complessivo. Le regole vigenti indicano che la detrazione è generalmente più vantaggiosa per chi ha un reddito imponibile relativamente basso, mentre la deduzione tende a essere più conveniente per i contribuenti con redditi elevati [1], che sono pertanto

maggiormente incentivati a mettere a disposizione della collettività parte delle loro entrate. Non si tratta di una generica indicazione, bensì del risultato di un'analisi ponderata legata al sistema fiscale progressivo dell'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Per un contribuente con un reddito elevato, una quota significativa del suo reddito viene tassata con l'aliquota marginale più alta. Ridurre la base imponibile tramite una deduzione significa che ogni euro dedotto evita di essere tassato a quell'aliquota massima, generando un risparmio effettivo che può essere superiore alla percentuale fissa garantita dalla detrazione (ad esempio, un risparmio del 43% per chi si trova in quella fascia di reddito, rispetto a una detrazione del 30% o 35%). Per un donatore con un reddito più basso, dove l'imposta lorda è già contenuta, la detrazione diretta può risultare un meccanismo più semplice e fruttuoso, in quanto garantisce una riduzione percentuale fissa dell'imposta da pagare. La possibilità di scegliere tra detrazione e deduzione trasforma, quindi, l'atto di donazione in uno strumento di pianificazione fiscale, consentendo a ciascun donatore di massimizzare il proprio beneficio economico.

Sezione III - Benefici per le persone fisiche

Le persone fisiche, nel momento della dichiarazione dei redditi, possono scegliere tra due regimi di favore alternativi, disciplinati dall'articolo 83 del Codice del Terzo Settore.

3.1 La detrazione IRPEF: aliquote, limiti e condizioni

Le persone fisiche possono detrarre una percentuale dell'importo donato dall'imposta lorda dovuta. L'aliquota standard è del 30% per le erogazioni liberali effettuate a favore di ETS non commerciali.[1] Questo beneficio, tuttavia, è elevato al 35% nel caso in cui la donazione sia stata effettuata specificamente a favore di una Organizzazione di Volontariato (ODV).[1] L'aliquota maggiorata per le ODV è un ulteriore incentivo normativo per favorire le attività di volontariato. Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è fissato a 30.000 euro per ciascun periodo d'imposta.[1]

3.2 La deduzione dal reddito complessivo

In alternativa, il donatore può optare per la deduzione della donazione dal reddito complessivo dichiarato. In questo caso, l'importo della donazione è deducibile fino a un limite del 10% del reddito complessivo.[1] A differenza della detrazione, la deduzione non ha un limite massimo assoluto di spesa, ma è vincolata a una percentuale del reddito dichiarato.

Una clausola fondamentale di questo regime, particolarmente vantaggiosa per le donazioni di

ingente importo, è la possibilità di riportare l'eventuale eccedenza della deduzione che non ha trovato capienza nel reddito dell'anno di riferimento.1 Questa eccedenza può essere utilizzata in deduzione nei successivi periodi d'imposta, fino al quarto anno.1

3.3 Le agevolazioni maggiorate del social bonus

Il Codice del Terzo Settore ha introdotto un'ulteriore opportunità di beneficio fiscale, il cosiddetto "Social Bonus," disciplinato dall'articolo 81 del D. Lgs. 117/2017.[1] Questa misura speciale è finalizzata a incentivare il sostegno agli ETS impegnati in progetti di recupero di immobili pubblici inutilizzati destinati a finalità sociali.[1] I donatori persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di ETS beneficiari del Social Bonus possono godere di una detrazione d'imposta notevolmente maggiorata, pari al 65% dell'importo donato, sempre nel limite massimo di 30.000 euro annui.[1] Questo regime dimostra la volontà del legislatore di premiare in maniera significativa le donazioni che supportano iniziative di elevato impatto sociale e di riqualificazione del patrimonio pubblico.

3.4 Tavola Sinottica: confronto detrazione vs. deduzione per le persone fisiche

La seguente tabella riassume e confronta in modo sinottico i principali criteri di scelta tra detrazione e deduzione per le persone fisiche.

CRITERIO DI CONFRONTO	DETRAZIONE IRPEF	DEDUZIONE DAL REDDITO
Tipo di beneficio	Riduzione diretta dell'imposta lorda	Riduzione del reddito imponibile
Aliquota ordinaria	30% dell'importo donato	10% del reddito dichiarato
Aliquota maggiorata (ODV)	35% dell'importo donato	N/A
Limite di spesa	Massimo 30.000 euro per periodo d'imposta	10% del reddito dichiarato
Riporto eccedenza	Non previsto	Sì, fino ai 4 anni successivi
Convenienza generale	Utile per redditi medio-bassi	Utile per redditi elevati

Sezione IV - Benefici per Imprese ed Enti

Anche le imprese e gli enti soggetti all'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) possono usufruire di importanti agevolazioni fiscali per le loro donazioni agli ETS.

4.1 La deduzione IRES: principi e limiti

A differenza delle persone fisiche, le imprese e gli enti soggetti a IRES possono beneficiare unicamente della deduzione dal reddito imponibile.[1] La normativa stabilisce che le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS sono integralmente deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito dichiarato.[1] Come per le persone fisiche, anche per le imprese l'eventuale eccedenza della deduzione può essere riportata nei successivi quattro periodi d'imposta.[1]

4.2 Le alternative di deduzione: un'analisi comparativa

La riforma ha introdotto un'opzione di deduzione più vantaggiosa rispetto al regime preesistente. L'articolo 100, comma 2, lettera h del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) consentiva alle imprese una deduzione nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato o di un importo massimo di 30.000 euro.[10] L'articolo 83 del CTS, invece, ha introdotto un limite del 10% senza un tetto massimo assoluto, superando così il vincolo dei 30.000 euro.[1]
Tale modifica non è un semplice aggiustamento numerico, ma un chiaro segnale di politica economica volto a incentivare le donazioni di maggiore entità da parte del mondo imprenditoriale, anche in considerazione dei minori trasferimenti dello Stato.
Per un'azienda con un reddito imponibile elevato, il regime del CTS è nettamente più favorevole, in quanto permette di dedurre importi molto maggiori rispetto al precedente limite assoluto. Un'impresa con un reddito di 1 milione di euro, ad esempio, può dedurre fino a 100.000 euro con il CTS, mentre con la vecchia normativa non avrebbe potuto superare i 30.000 euro. La Riforma del Terzo Settore ha quindi creato un sistema di incentivi più aggressivo e allineato alle capacità contributive di donatori aziendali con rilevanti profitti.

4.3 Le agevolazioni maggiorate del social bonus per le imprese

Come per le persone fisiche, anche le imprese possono usufruire di un regime maggiorato se la donazione è destinata a ETS ammessi al Social Bonus.[1] In questo caso, la deduzione dal reddito imponibile è pari al 50% dell'importo donato.[1]

Sezione V- Le condizioni essenziali per l'accesso alle agevolazioni

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, non basta che l'ente sia iscritto al RUNTS, ma è necessario rispettare una serie di condizioni procedurali e documentali.

5.1 La tracciabilità del pagamento: un requisito inderogabile

La condizione più importante e inderogabile per ottenere qualsiasi beneficio fiscale è che l'erogazione liberale sia stata effettuata con mezzi di pagamento tracciabili.[2] Le donazioni in contanti non rientrano in alcun tipo di agevolazione.[11] Le modalità di pagamento accettate includono:

- Bonifico bancario.[11]
- Bollettino postale.[2]
- Carte di credito, carte di debito o prepagate.[2]
- Assegni bancari o circolari.[2]

L'obbligo di tracciabilità è un pilastro della Riforma del Terzo Settore non solo per fini di trasparenza e di lotta al riciclaggio, ma anche per ragioni di efficienza burocratica. Gli ETS hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle donazioni tracciabili ricevute entro una scadenza annuale (es. 16 marzo).[21] Questi dati vengono quindi utilizzati per precompilare la dichiarazione dei redditi del donatore, semplificando notevolmente il processo di fruizione del beneficio.[21] La tracciabilità, in questo senso, rappresenta il primo anello di una catena informativa che connette direttamente il gesto di donare con la sua automatica registrazione a fini fiscali.

5.2 La documentazione richiesta e la sua conservazione

Per poter dimostrare in sede di controllo l'effettiva donazione e la sua ammissibilità ai benefici fiscali, il donatore è tenuto a conservare la documentazione relativa al versamento per un periodo di dieci anni.[15] Tale documentazione può consistere nella ricevuta del versamento bancario o postale, nell'estratto conto della carta di credito o, in mancanza di tali elementi, nella ricevuta rilasciata dall'Ente beneficiario, che deve indicare il donatore e la modalità di pagamento utilizzata.[11] È inoltre fondamentale che dalle ricevute risulti chiaramente il "carattere di liberalità del pagamento", cioè che si tratti di una donazione e non di un corrispettivo per un servizio.[22]

5.3 Le erogazioni liberali in natura: valutazione e regole specifiche

Il regime agevolativo non si applica unicamente alle donazioni in denaro, ma anche alle erogazioni liberali in natura, ovvero alla cessione gratuita di beni.[2] La valorizzazione di tali beni a fini fiscali ha rappresentato una questione complessa, risolta con la pubblicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019.[2] Questo

decreto ha stabilito i criteri e le modalità per la valutazione dei beni che possono formare oggetto di donazione, individuando tipologie specifiche di merci e beni ammissibili (come prodotti alimentari invenduti, medicinali non utilizzati, beni strumentali, ecc.).[23]
Per beni in natura di valore normale fino a 30.000 euro non è necessaria la perizia di stima richiesta laddove tale limite risultasse superato.
La normazione delle donazioni in natura risolve una storica incertezza fiscale e apre nuove, significative opportunità per donatori e ETS. Per un'impresa, ad esempio, la donazione di beni strumentali o merci invendute non solo produce un impatto sociale positivo, ma permette di ottenere un beneficio fiscale su un valore che altrimenti si sarebbe svalutato o persino trasformato in un costo di smaltimento.[6] Il decreto ha trasformato queste donazioni occasionali in una strategia fiscalmente pianificabile, estendendo la capacità di sostegno oltre la liquidità disponibile e creando un valore duplice, sia per la collettività sia per il donatore.

Sezione VI - Guida all'indicazione nella dichiarazione dei redditi

Per ottenere i benefici fiscali, è necessario indicare correttamente le donazioni effettuate nella propria dichiarazione dei redditi.

6.1 Dichiarazione precompilata e ruolo dell'anagrafe tributaria

Grazie all'obbligo di comunicazione dei dati da parte degli ETS, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni sulle donazioni tracciabili nella dichiarazione dei redditi precompilata.[21] Questo automatismo facilita la compilazione per il donatore, che può semplicemente verificare la correttezza dei dati già inseriti.

6.2 Guida alla compilazione del Modello 730 e del Modello Redditi PF

Per coloro che preferiscono compilare la dichiarazione autonomamente, o per verificare i dati precompilati, è utile conoscere i righi e i codici specifici. Nel modello 730 e nel modello Redditi Persone Fisiche, le erogazioni liberali vanno indicate in righi specifici dedicati agli "Oneri Detraibili" o "Oneri Deducibili".[17] Per le persone fisiche, le detrazioni si inseriscono nei righi da E8 a E10 del modello 730 o da R8 a R13 del modello Redditi PF, utilizzando codici specifici in base all'ente beneficiario [7]:

- **Codice 71:** per la detrazione del 30% a favore di ONLUS e APS.
- **Codice 76:** per la detrazione del 35% a favore delle ODV.

Le deduzioni, invece, trovano indicazione in una sezione apposita dedicata alle deduzioni dal reddito complessivo.[13]

6.3 Il Ruolo del consulente fiscale

Sebbene la riforma abbia semplificato molti aspetti, la materia fiscale resta complessa, in particolare per donazioni di importi significativi, per donazioni in natura o per situazioni reddituali articolate. Pertanto, l'assistenza di un consulente fiscale, di un commercialista o di un CAF è fortemente consigliata per assicurare la corretta applicazione delle norme e la massimizzazione dei benefici, evitando il rischio di errori o di anomalie non sanabili in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria[6], con emersione di incongruità sanzionabili.



Conclusioni e considerazioni finali

L'analisi del quadro normativo sulle donazioni agli Enti Filantropici iscritti al RUNTS rivela un sistema di incentivi fiscali articolato, volto a promuovere la filantropia in Italia, correlativamente a minori erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali. Il Codice del Terzo Settore ha consolidato e potenziato i benefici preesistenti, offrendo ai donatori (persone fisiche e aziende) la possibilità di scegliere tra detrazione e deduzione.

La transizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore rappresenta un passo decisivo verso la trasparenza e la semplificazione, fornendo un unico punto di riferimento per la verifica dell'ammissibilità dell'Ente ai benefici fiscali. Detto assetto rende il processo di donazione non solo un gesto etico, ma anche un'azione sagace e informata, supportata da una normativa chiara. La possibilità di dedurre o detrarre le erogazioni, inclusi i beni in natura, rende la filantropia accessibile e vantaggiosa per una platea più ampia di contribuenti, confermando l'approccio del legislatore di incentivare il sostegno al Terzo Settore con strumenti che offrono un doppio impatto: sociale ed economico. La scelta tra detrazione e deduzione non è mai casuale, deve bensì essere attentamente valutata in base alla propria situazione reddituale per assicurarsi il massimo vantaggio.

A completamento del quadro di riferimento, giova annotare che i benefici fiscali per liberalità non impattano sul carico previdenziale, che rimane inalterato.

È opportuno e doveroso precisare infine che le informazioni contenute in questo documento sono di carattere generale e non sostituiscono in alcun modo la consulenza di un professionista qualificato in materia fiscale, il quale potrà valutare ogni singola situazione per la corretta e più conveniente applicazione della normativa pro tempore vigente.

Riferimenti bibliografici disponibili sulla Rete

1. LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DONATORI DEGLI ETS - Legale Terzo Settore, accesso eseguito il giorno 15 settembre 2025, https://legaleterzosettore.it/le-agevolazioni-fiscali-per-i-donatori-degli-ets/
2. Agevolazioni fiscali onlus per donazioni da imprese e privati - VIDAS, accesso eseguito il giorno 13 settembre 2025, https://www.vidas.it/agevolazioni-fiscali/
3. Donazioni agli ETS: come ottenere vantaggi fiscali - TeamSystem, accesso eseguito il giorno 13 settembre 2025, https://www.teamsystem.com/magazine/terzo-settore/donazioni-ets-vantaggi-fiscali/
4. art. 83 D. Lgs. 117 del 2017 | AVAPO Mestre, accesso eseguito il giorno 16 settembre 2025, https://www.avapomestre.it/art-83-dlgs-117-del-2017/
5. Interpello: Regime fiscale delle erogazioni liberali di cui all' articolo 83 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) a favore di un consorzio – impresa sociale (risposta n. 593) - Agenzia delle Entrate, accesso eseguito il giorno 17 settembre 2025, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+593_2022.pdf/09dca4c9-3498-830c-7a5d-312418c1cafe
6. Articolo 83, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, "CTS") - Agenzia delle Entrate, accesso eseguito il giorno 13 settembre 2025, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+215_2023.pdf/616226b0-a460-7087-cc39-95d3ded0316c
7. Erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore: detrazione o deduzione? – FISCOeTASSE.com, accesso eseguito il giorno 20 settembre 2025 https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14969-erogazioni-liberali-enti-del-terzo-settore-detrazione-o-deduzione.html
8. La fiscalità degli Enti Filantropici ETS - Alessio Cipollone, accesso eseguito il giorno 15 settembre 2025, https://www.alessiocipollone.it/la-fiscalita-degli-enti-filantropici-ets/
9. Benefici fiscali per Enti Filantropici e Odv - MySolution, accesso eseguito il giorno 14 settembre 2025, https://www.mysolution.it/fisco/informazioni/news/2023/12/22/enti-filantropici-di-cui-allarticolo-37-del-del-decreto-legislativo-3-luglio--2017-n.-117-codice-del-terzo-settore--qualificazione-dellattivita-di-erogazione-di-denaro-beni-o-servizi-anche-di-investimento--applicazione--dellarticolo-84-commi-2/
10. Detrazione fiscale: cos'è e quali sono i benefici fiscali di una donazione | Save the Children, accesso eseguito il giorno 16 settembre 2025,

https://www.savethechildren.it/blog-notizie/detrazione-fiscale-cos-e-quali-sono-i-benefici-fiscali-di-una-donazione
11. Le donazioni detraibili e deducibili fiscalmente: i benefici per te e gli altri - CBM Italia, accesso eseguito il giorno 16 settembre 2025 https://www.cbmitalia.org/sostienici/agevolazioni-fiscali/
12. Donazioni Onlus: il Fisco dice alt sulla cumulabilità - CAF ACLI, accesso eseguito il giorno 14 settembre 2025, https://www.cafacli.it/it/notizie-fisco/donazioni-onlus-il-fisco-dice-alt-sulla-cumulabili_1525_idnews/
13. Dentro la dichiarazione – 7 le erogazioni per il volontariato - Fisco Oggi, accesso eseguito il giorno 19 settembre 2025, https://www.fiscooggi.it/portale/-/dentro-la-dichiarazione-7-le-erogazioni-per-il-volontariato
14. Deduzioni/detrazioni per erogazioni liberali | Cesvot - Tutta l'energia del volontariato, accesso eseguito il giorno 18 settembre 2025, https://www.cesvot.it/consulenza/domande-frequenti/deduzionidetrazioni-erogazioni-liberali
15. DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE DONAZIONI - Help in Action, accesso eseguito il giorno 15 settembre 2025, https://www.helpinaction.net/it/come-aiutare/deducibilita-fiscale-delle-donazioni/
16. Deducibilità e detrazioni per donazioni solidali - FIL - Fondazione Italiana Linfomi, accesso eseguito il giorno 17 settembre 2025, https://filinf.it/deducibilita-delle-donazioni-solidali/
17. Detrazioni e deduzioni fiscali sulle donazioni: la guida di AVSI, accesso eseguito il giorno 13 settembre 2025, https://www.avsi.org/facilitazioni-fiscali
18. La donazione è detraibile dalle tasse? La guida 2025 - Rete del Dono Magazine, accesso eseguito il giorno 18 settembre 2025 https://www.retedeldono.it/magazine/tasse-donazione
19. Erogazioni liberali per gli Enti del Terzo Settore - Rete del Dono Magazine, accesso eseguito il giorno 15 settembre 2025 https://www.retedeldono.it/magazine/erogazioni-liberali-enti-terzo-settore
20. Trattamento fiscale delle donazioni - Fondazione Intesa Sanpaolo Ente Filantropico, accesso eseguito il giorno 14 settembre 2025 https://www.fondazioneintesasanpaoloentefilantropico.org/trattamento-fiscale-delle-donazioni/
21. Schede - Comunicazione erogazioni liberali - Che cos'è - Agenzia delle Entrate, accesso eseguito il giorno 13 settembre 2025 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/comunicazione-erogazioni-liberali-2018/infogen-erogazioni-liberali
22. Erogazioni Liberali - Agenzia Entrate, accesso eseguito il giorno 13 settembre 2025, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5432949/05-Erogazioni_Liberali.pdf

23. Erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale, accesso eseguito il giorno 13 settembre 2025 https://www.avis.it/erogazioni-liberali-agli-enti-del-terzo-settore-pubblicato-il-decreto-in-gazzetta-ufficiale/
24. Terzo settore: il Decreto attuativo sulla detraibilità delle erogazioni liberali in natura, accesso eseguito il giorno 14 settembre 2025, https://ius-giuffrefl-it.bibliopass.unito.it/dettaglio/8563940/terzo-settore-il-decreto-attuativo-sulla-detraibilita-delle-erogazioni-liberali-in-natura
25. Raccolta fondi, donazioni e contributi - Cantiere Terzo Settore, accesso eseguito il giorno 16 settembre 2025, https://www.cantiereterzosettore.it/cassetta-degli-attrezzi/raccolta-fondi-donazioni-e-contributi/